

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2009, N. 41530: l'art. 32 c. XXVII lett. d) l. 326\06 esclude il condono su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali; in questo caso il vincolo è imposto a tutela dell'area di per sé, alterata dalla costruzione abusiva, e non sulle costruzioni preesistenti.

« l'art. 32 c. XXVII lett. d) l. 326\06 esclude il condono “su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”; quindi, il vincolo è imposto a tutela dell'area di per sé, alterata dalla costruzione abusiva, e non sulle costruzioni preesistenti; ».

« il costante orientamento di questa Sezione è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza dell'8.5.2009 n. 150, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità relativa all'esclusione della sanatoria per gli interventi edilizi di minore rilevanza in aree sottoposte a vincolo ex art. 32 l. 47\85; ».



4 1 5 3 0 / 0 9

30

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/09/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ERNESTO LUPO
Dott. AGOSTINO CORDOVA
Dott. ALDO FIALE
Dott. LUIGI MARINI
Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

SENTENZA
N. 1560
REGISTRO GENERALE
N. 30259/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LANGI LUIGI N. IL 11/03/1955

avverso la sentenza n. 1694/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 06/03/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
AGOSTINO CORDOVA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi Goarichino*
che ha concluso per *l'irricevibilità del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.3.2009 la Corte d'appello di Bari confermava quella emessa il 22.5.2007 dal Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Manfredonia, con cui Langi Luigi era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 40.000 di ammenda in ordine ai reati continuati di cui agli art. 44 lett. c) D.P.R. 380701 e 142-146-182 d.lgs. 42/04 per avere realizzato opere edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Parco Nazionale del Gargano) senza titolo autorizzativo.

In relazione ai motivi d'impugnazione del difensore, motivava come segue:

1) correttamente era stata negata la sospensione del procedimento per avere l'imputato pagato l'oblazione, non essendo previsto il condono per le costruzioni in zona vincolata;

2) non sussisteva alcuna illegittimità costituzionale nell'aver escluso il condono per tale fattispecie, in quanto la disparità di trattamento era dovuta alla maggiore offensività degli interessi ambientali causata da abusi del genere;

3) quanto alla diminuzione della pena, il motivo era del tutto generico e quindi inammissibile, a parte che essa era stata determinata in misura assai contenuta nonostante i due precedenti specifici;

4) la sospensione era stata concessa due volte.

Proponeva personalmente ricorso l'imputato, deducendo quanto segue:

a) in relazione alla nuova normativa di cui alla l. 5.12.2006, i reati, commessi il 29.4.2005, si erano prescritti;

b) erroneamente era stato escluso il condono, in quanto per gli immobili vincolati il legislatore (art. 32 c. XXVI lett. a) l. 326\03) aveva fatto riferimento ai corpi di fabbrica già esistenti e ritenuti vincolati per il loro interesse storico o artistico;

c) comunque, gli art. 7 e 15 della l. 1497\39 consentivano l'autorizzazione postuma della compatibilità ambientale previa verifica di essa;

d) la Corte Costituzionale con due pronunzie (196/04 e 49/06) ha stabilito che alla sanabilità era ostativa solo l'inedificabilità assoluta;

e) in relazione a quanto sopra dovevasi sospendere il procedimento penale per tutto il tempo concesso all'imputato per chiedere il condono edilizio quanto ai reati astrattamente condonabili; verificare i contenuti minimi in ordine al contenuto della domanda ed agli atti da depositare, ecc.; verificare il termine di 36 mesi dalla presentazione della domanda e dal versamento dell'oblazione per gli effetti di cui all'art. 38 c. II l. 47/85;

f) comunque, pagata interamente l'oblazione, ai sensi dell'art. 39 l. 47/85 pur in presenza di diniego della sanatoria, i reati edilizi si estinguevano, e la somma versata veniva detratta da quella dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

g) erano stati violati gli art. 3, 97, 111 della Costituzione nella parte in cui l'art. 32 c. XXXIV d.l. 30.9.03 n. 269 non prevede l'estinzione del reato edilizio a seguito del pagamento dell'oblazione quantificata e dichiarata congrua dalla P.A., con il riscontro dei presupposti attinenti alla volumetria pari a 750 mc. ed alla tempestività della presentazione della domanda, donde la trasmissione alla Corte Costituzionale.

 1/2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la data del sequestro del manufatto e della cessazione della permanenza è il 29.4.2005, non è sopravvenuta la prescrizione atteso che, trattandosi di processo ancora pendente in primo grado alla data delle modifiche legislative, l'estinzione per tale causa, pur applicando il previgente e più breve termine, sarebbe avvenuta il 29.10.2009, cioè dopo tre anni più la metà per le interruzioni: né è possibile la commistione del vecchio regime quanto al termine più breve e del nuovo quanto alla minore durata delle interruzioni, dovendosi applicare integralmente o l'uno o l'altro a seconda dello stato del processo all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Tanto premesso, gli altri motivi di ricorso sono infondati, atteso che:

- l'art. 32 c. XXVII lett. d) l. 326\06 esclude il condono "su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"; quindi, il vincolo è imposto a tutela dell'area di per sé, alterata dalla costruzione abusiva, e non sulle costruzioni preesistenti;

- ciò comportava la legittimità della ritenuta assenza del presupposto per la sospensione del procedimento;

- il costante orientamento di questa Sezione è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza dell'8.5.2009 n. 150, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità relativa all'esclusione della sanatoria per gli interventi edilizi di minore rilevanza in aree sottoposte a vincolo ex art. 32 l. 47\85;

. a parte ciò non risulta che sia stata rilasciata l'autorizzazione postuma, o comunque il parere favorevole di conformità, donde la non configurabilità del silenzio-assenso.


Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2009.

A. Cordeva, rel.-est.



E. Lupo, pres.

